

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2001 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2001****recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio per taluni vini in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Il governo spagnolo ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.
- (3) La produzione di vini in Spagna, che era di 33,2 milioni di ettolitri nel 1997/98 e di 31,2 milioni di ettolitri nel 1998/99, è passata a 33,5 milioni di ettolitri nel 1999/2000 e a 41,1 milioni di ettolitri nel 2000/01, registrando un notevole aumento del 22,8 % rispetto alla precedente campagna. Se si considera la media delle dieci campagne precedenti, tale aumento corrisponde al 33 %.
- (4) Le giacenze di vini ad inizio campagna, che erano di 20,3 milioni di ettolitri nel 1997/98 e di 21 milioni di ettolitri nel 1998/99, sono salite a 23,7 milioni di ettolitri nel 1999/2000 e quindi a 27,5 milioni di ettolitri nel 2000/01 (+ 16 %). Rispetto alla media delle dieci campagne precedenti esse hanno registrato un aumento del 26 %.
- (5) Il notevole incremento della produzione e la progressione delle giacenze hanno avuto effetti molto negativi sui prezzi, che nella campagna in corso sono diminuiti del 26 % circa per i vini bianchi e del 37 % circa per i vini rossi rispetto allo stesso periodo della precedente campagna.
- (6) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 2,6 milioni di ettolitri di vini da tavola. Questo volume dovrebbe consentire di ovviare alla caduta dei prezzi e di riportare la situazione del

mercato dei vini da tavola ad un livello adeguato. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Fatto salvo l'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1493/1999, non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in giacenza possono variare considerevolmente che dalla produzione annua di ogni produttore.

- (7) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001 ⁽⁴⁾. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento.
- (8) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di rimediare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (9) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 2,6 milioni di ettolitri di vini da tavola in Spagna.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 21.